



# CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### DELIBERAZIONE N°99/2023

**OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ADIDELTA: 1^  
AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA E DI  
GESTIONE**

L'anno 2023 (duemilaventitre), addì 15 (quindici) del mese di Giugno, alle ore 20.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione telegrafica datata 12/06/2023 prot. n.6332 disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

N.	COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI GIUSTIFICATI	ASSENTI INGIUSTIFICATI
1	<b>Zanato Michele</b> <i>Presidente</i>	X		
2	<b>Marcon Renzo</b> <i>VicePresidente</i>	X		
3	<b>Bertin Mauro</b>	X		
4	<b>Capuzzo Stefano</b>	X		
5	<b>Zambolin Francesco</b> <i>Rappresentante Regionale</i>		X	
6	<b>Danielli Michele</b> <i>Presidente della Consulta</i>	X		
	<b>Mocellin Daniele</b> <i>Revisore dei Conti</i>		X	

Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon e il Direttore Generale, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di **Segretario**

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il Presidente Zanato Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO N°02: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ADIDELTA: 1^  
AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA E DI  
GESTIONE**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

RICORDATO che con propria deliberazione n.36/2022 del 3/3/2022 si è approvata la bozza di convenzione riguardante l'istituzione e la gestione della Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.n.50/12016 e s.m.i. composta dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, dal Consorzio di Bonifica Adige Po e dal Consorzio di Bonifica Delta del Po e denominata "AdiDelta", con assegnazione di capofila al Consorzio di Bonifica Adige Po, affidando l'incarico al Presidente di procedere alla sottoscrizione di tale convenzione ed al Direttore di dar corso ai corrispondenti molteplici adempimenti procedurali ed operativi;

RICORDATO che in data 24/03/2022 i citati Consorzi di bonifica hanno sottoscritto la Convenzione per l'istituzione e la gestione della Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.n.50/12016 e s.m.i. denominata "AdiDelta", a cui ha fatto seguito in data 29/03/2022 l'iscrizione della suddetta C.U.C. all'AUSA di ANAC;

CONSIDERATO che risulta ora opportuno adeguare la suddetta Convenzione al nuovo Codice degli Appalti, di cui al D.Lgs.n.36/2023, nei termini risultanti dal testo allegato;

APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, su invito del Presidente, ha illustrato i punti salienti delle modifiche proposte alla suddetta Convenzione istitutiva e di gestione della C.U.C. "AdiDelta";

RITENUTO di approvare il 1° aggiornamento della Convenzione istitutiva e di gestione della Centrale Unica di Committenza "Adidelta" composta dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, dal Consorzio di Bonifica Adige Po e dal Consorzio di Bonifica Delta del Po, nei termini risultanti dal testo allegato, autorizzando il Presidente a procedere alla corrispondente sottoscrizione;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

**DELIBERA**

1. di approvare il 1° aggiornamento della Convenzione istitutiva e di gestione della Centrale Unica di Committenza Adidelta composta dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, dal Consorzio di Bonifica Adige Po e dal Consorzio di Bonifica Delta del Po, nei termini risultanti dal testo allegato;

2. autorizzando il Presidente a procedere alla corrispondente sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:  
Facciate: n.3

Allegati: n.01

Zanato Michele

-----

Vettorello Dr.Stefano

-----

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo [www.adigeuganeo.it](http://www.adigeuganeo.it) ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:

**Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 23/6/2023;**

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno \_\_\_\_\_

Este 28/6/2023

Il Segretario

(Firma Digitale) *Vettorello Dr.Stefano*

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell' Ente e che:

**E' esecutiva dall'adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993);**

E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data \_\_\_\_\_;

Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell'art.7 della L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data \_\_\_\_\_;

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. \_\_\_\_\_;

Sottoposta in data \_\_\_\_\_ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data \_\_\_\_\_, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_;

Il Segretario

---

Per copia conforme all'originale

Il Segretario

(Firma Digitale) *Vettorello Dr. Stefano*



Prot. 2768 data 24/03/2022  
Prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_/06/2023

Prot. 402 data 24/03/2022  
Prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_/06/2023

Prot. 2143 data 24/03/2022  
Prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_/06/2023

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E GESTIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 DEL DLG 50/2016 E S.M.I. DENOMINATA "AdiDelta"**

**1° aggiornamento agli articoli 62 e 63 del D.Lgs 36/2023**

L'anno 2023, il giorno \_\_\_ del mese di giugno (\_\_\_/06/2023) in Rovigo, Piazza Garibaldi n.8

**T R A**

- **CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO** con sede in Este (PD), Via Augustea, 25, Codice Fiscale 91022300288 nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore **Zanato Michele** a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ giugno 2023;
- **CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO** con sede in Rovigo (Ro), Piazza G. Garibaldi, 8, Codice Fiscale 93030520295 nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore **Branco Roberto** a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ giugno 2023;
- **CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO** con sede in Taglio di Po (Ro), Via Pordenone, 6, Codice Fiscale 90014820295, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore **Tugnolo Adriano** a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ giugno 2023;

**PREMESSO**

- che i suddetti Consorzi di Bonifica sono Enti di diritto pubblico economico – ai sensi dell'art.59 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n.215, del Protocollo di intesa Stato Regioni siglato del 18 settembre 2008 per l'attuazione dell'art. 27 della Legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'art.3 della Legge Regionale del Veneto 8 maggio 2009, n.12 – tenuti all'applicazione del codice degli appalti, in quanto ricompresi nell'elenco degli Enti di cui all'Allegato 4 del D.Lgs 50/2016;
- che tra le parti sottoscrittrici del presente atto, come sopra rappresentate, risulta di interesse comune l'istituzione di una centrale unica di committenza (C.U.C), di cui all'art. 3, lettere i, l e m, e all'art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per avvalersi del personale dei propri uffici, al fine dell'effettuazione delle funzioni e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, per contenere i costi di ciascun aderente.
- che l'art. 31 della L.R. Veneto 12/2009 ha previsto che al fine di "realizzare le opportune economie di scala e il coordinamento delle rispettive funzioni" i Consorzi possono esercitare attività in forma associata, formalizzando i rapporti con accordi anche ai sensi dell'art. 15 della L 241/1990;
- che gli statuti dei singoli Consorzi convenzionati prevedono la competenza del rispettivo Consiglio di Amministrazione a deliberare su accordi di programma o convenzioni tra i Consorzi per definire in modo integrato e coordinato questioni di interesse comune;
- che in data 24 marzo 2022 i citati Consorzi hanno sottoscritto la CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E GESTIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 DEL DLG 50/2016 E S.M.I. DENOMINATA "AdiDelta";
- che in data 29 marzo 2022 la C.U.C. AdiDelta è stata iscritta all'AUSA di ANAC con attribuzione del codice 0000673100;

- che a seguito dell'emanazione del nuovo codice degli appalti, di cui al D.Lgs 36/2023 i citati Consorzi hanno ritenuto opportuno apportare il necessario aggiornamento alla Convenzione istitutiva della C.U.C. AdiDelta in data 24 marzo 2022, il cui nuovo articolato è di seguito riportato;
- Tutto ciò premesso tra i soggetti, come sopra rappresentati,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA**

### **Art.1 - Forma giuridica della C.U.C.**

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. Col presente atto il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, il Consorzio di Bonifica Adige Po ed il Consorzio di Bonifica Delta Del Po, aggiornano la convenzione costituita dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) denominata "AdiDelta", secondo quanto previsto principalmente dagli articoli 62 e 63 e dall'allegato II.4 del D-Lgs 36/2023.
3. La forma giuridica della C.U.C. AdiDelta, è l'"accordo consortile", che consente agli Enti aderenti di avvalersi del personale dei propri uffici per effettuare le funzioni e le attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture, il cui soggetto Capo fila è il Consorzio di Bonifica Adige Po, evitando di dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti: non è quindi intenzione delle parti sottoscrivere un accordo istitutivo di un consorzio con personalità giuridica autonoma.
4. La C.U.C. avrà la seguente denominazione "AdiDelta".
5. La pec (posta elettronica certificata) della C.U.C. è cucadidelta@legalmail.it.

### **Art. 2 - Struttura organizzativa della C.U.C.**

1. La struttura organizzativa stabile (SOS) della C.U.C. utilizza le sedi degli Enti aderenti per la sua operatività.
2. Il personale utilizzato dalla C.U.C., con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che determinato, opera nella (SOS), ossia nell'ufficio costituito in maniera stabile, con funzioni attinenti agli ambiti (progettazione tecnico-amministrativa e affidamento procedure/esecuzione dei contratti) e settori (lavori/servizi e forniture) di qualificazione della C.U.C. stessa.
3. Il personale di detto ufficio sarà individuato da ciascun Consorzio aderente fra quello che possiede specifiche competenze, esperienza e responsabilità rispetto allo svolgimento delle funzioni attribuite all'ufficio della C.U.C., con apposita deliberazione di ciascun CdA, in ragione delle necessità organizzative necessarie all'assolvimento delle attività previste, nel rispetto delle qualifiche e delle specifiche mansioni, dei CCNL di settore e dei POV di ciascun Ente. Il personale dell'ufficio potrà operare sia in presenza che a distanza, in ragione delle necessità organizzative individuate dagli Enti aderenti. Il personale indicato da ciascun Consorzio potrà continuare a svolgere la propria attività anche a favore dell'Ente di provenienza, nel quale resta incardinato il proprio rapporto di lavoro.
4. Le delibere dei CdA dei Consorzi aderenti, di cui al precedente comma, potranno essere aggiornate ogni qualvolta ve ne sia la necessità, dandone comunicazione al RASA e agli altri Consorzi. Dette delibere dovranno specificare il nominativo di ciascun dipendente, la qualifica, il titolo di studio, l'eventuale iscrizione ad albi professionali, e le mansioni alle quali potrà essere adibito.
5. Per ciascuna fase del procedimento (progettazione, gara e contratto, esecuzione, collaudo) ciascun Consorzio aderente individua con proprio atto il personale dell'ufficio della C.U.C. cui assegnare gli incarichi tecnici e amministrativi, dandone comunicazione al RASA della C.U.C. Ciascun Consorzio aderente farà fronte con le proprie risorse alle spese relative al proprio personale incaricato di svolgere funzioni e mansioni anche nell'ufficio della C.U.C..
6. Gli Enti aderenti, qualora non operino autonomamente, possono avvalersi della C.U.C. per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.
7. Tutti gli elementi identificativi dei singoli Consorzi facenti parte la C.U.C. sono utilizzati nelle procedure svolte dalla C.U.C.
8. L'incarico di RASA della C.U.C. viene concordemente conferito dai Direttori dei Consorzi aderenti fondatori per la durata della presente convenzione e potrà essere rinnovato con le medesime modalità e durata.
9. I singoli Enti associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) dell'ANAC.

### Art. 3 - Competenze

1. Stante quanto previsto dall'art. 62, comma 7, del D.Lgs 36/2023 la C.U.C., in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti:
  - a) progetta, aggiudica e stipula contratti o accordi quadro per conto dei Consorzi di Bonifica aderenti;
  - b) progetta, aggiudica e stipula contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate e qualificate, previa stipula di appositi accordi, richiedendo il rimborso delle spese conseguenti e compatibilmente con la propria capacità organizzativa;
  - c) può progettare, aggiudicare e stipulare convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici, previa stipula di appositi accordi, richiedendo il rimborso delle spese conseguenti e compatibilmente con la propria capacità organizzativa;
  - d) può istituire e gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
  - e) esegue i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui all'art.62, comma 6, lettera g) del D.Lgs 36/2023, previa stipula di appositi accordi richiedendo il rimborso delle spese conseguenti e compatibilmente con la propria capacità organizzativa;
  - f) può mettere a disposizione, delle stazioni appaltanti qualificate secondo la normativa vigente i propri strumenti telematici di negoziazione per utilizzo autonomo da parte di terzi soggetti, previa stipula di apposite convenzioni, richiedendo il rimborso delle spese conseguenti e compatibilmente con la propria capacità organizzativa;
  - g) può svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato;
  - h) può respingere la domanda di una stazione appaltante non qualificata di svolgere la procedura di gara per conto di questa entro 10 giorni dal suo ricevimento alla pec [cucadidelta@legalmail.it](mailto:cucadidelta@legalmail.it), mediante comunicazione del RASA;

Relativamente a quanto previsto alle lettere a), b), e) l'accettazione delle relative domande di soggetti non aderenti alla C.U.C. è subordinata alla disponibilità di una stazione appaltante aderente di gestire la relativa richiesta, con pieno riconoscimento alla stessa di tutti i rimborsi spese previsti dalla presente convenzione e comunque necessari all'assolvimento dell'incarico. In tal caso il RUP della fase gestita dalla C.U.C. coinciderà con quello della stazione appaltante proponente e si applicherà quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della presente convenzione in caso di contenzioso. Gli accordi sono formalizzati ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza e degli altri soggetti stipulanti, sottoscritti dal Presidente dell'Ente capofila per conto della C.U.C.

2. Il Consorzio di Bonifica Adige Po, in qualità di Ente capofila della C.U.C., se richiesto, attiva quanto necessario per lo svolgimento delle procedure di gara che gli Enti aderenti intendono svolgere mediante la C.U.C.
3. Il RASA della CUC accredita il RUP dell'Ente aderente ad agire nel portale di ANAC per le incombenze di gara ivi previste e promuove quanto necessario a conseguire e mantenere la qualificazione della C.U.C. secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Sarà cura del personale incaricato di volta in volta da ogni Ente aderente, attraverso un RUP, predisporre tutti gli atti di gara, attivare la gara presso il portale ANAC, ed esperire la gara nella piattaforma di e-procurement, attivando ed utilizzando il profilo CUC "ADID" o anche "AdiDelta" secondo la migliore soluzione operativa che sarà concordemente individuata dai Direttori degli Enti aderenti, nella prospettiva di ottimizzare e contenere i costi di gestione, avendo comunque riguardo alla massima efficienza ed aggiornamento del sistema.
5. Il RUP di ciascun Ente aderente rimarrà interamente responsabile della procedura posta in gara.
6. Al termine di ciascuna gara aggiudicata e chiusa in ANAC, il RASA della CUC trasferirà tutta la documentazione presente nella piattaforma ANAC al pertinente RUP dell'Ente aderente.
7. La CUC si attiverà per conseguire e mantenere la certificazione del proprio sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001.

### Art. 4 - Contenzioso sulle procedure di gara

1. Ciascuna stazione appaltante che si avvale delle C.U.C. AdiDelta, nell'ambito delle procedure di committenza, è responsabile del rispetto del codice per le attività a essa direttamente imputabili, quali:
  - a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito dalla C.U.C.;
  - b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso dalla C.U.C.;

- c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c), del D.Lgs 36/2023 la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso dalla C.U.C.
2. La legittimazione attiva e passiva in giudizio, in ipotesi di contenzioso da parte di terzi in relazione alle procedure di gara rimane esclusivamente in capo all'Ente aderente nel cui esclusivo interesse è stata esperita la procedura di gara, in quanto la C.U.C., ne è in quel contesto solo un suo ufficio. Ne consegue che le spese ed oneri, nessuno escluso, sono a carico del soggetto aderente promotore della gara oggetto di contestazione. Qualora fosse citata in causa la C.U.C., le spese di costituzione in giudizio e degli esiti del giudizio in tutte le sue sedi e gradi, nessuna esclusa, saranno esclusivamente in capo all'Ente aderente nel cui esclusivo interesse è stata esperita la procedura di gara.

#### **Art. 5 - Servizi e forniture aggregati**

1. La C.U.C., qualora si ravveda la necessità di provvedere ad acquisire beni e/o servizi analoghi a favore di più Enti provvede ad attivare un'unica procedura di acquisizione e ne propone l'accorpamento agli Enti interessati. Con la formale autorizzazione degli stessi, provvede all'esperimento di una specifica procedura di gara. La determinazione di aggiudicazione definitiva sarà adottata dall'organo competente dell'Ente capofila, previo esperimento delle verifiche di legge.
2. L'assunzione dell'impegno di spesa e la stipula del contratto restano in capo al singolo Ente aderente.
3. Per l'eventuale attività svolta dalla CUC per la predisposizione della documentazione di gara, il rimborso delle spese sarà calcolato secondo quanto previsto dal comma 6 del precedente art. 3, e, suddivise fra i partecipanti in parti uguali, saranno corrisposte al Consorzio di Bonifica Adige Po.
4. Dopo la stipulazione del contratto tutti i rapporti intercorrenti tra Ente convenzionato ed appaltatore sono di competenza esclusiva dell'ente convenzionato rimanendovi la centrale di committenza estranea.
5. Per l'eventuale contenzioso sulle procedure di gara si applica quanto previsto dal precedente art. 4.

#### **Art. 6 - Rapporti finanziari**

1. Ciascun Ente aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo, se ritenuto necessario, per finanziare le attività del servizio con una quota annuale il cui importo verrà congiuntamente definito dai Direttori dei Consorzi aderenti, a copertura delle spese dirette (gestione della piattaforma telematica, manutenzione sistemi informatici, certificazione della qualità cancelleria, corsi, ecc.) e delle spese per il personale impiegato. Tali quote dovranno confluire nelle casse dell'Ente capofila, su apposito e specifico capitolo di bilancio. Parimenti, le risorse destinate alle spese troveranno allocazione in appositi e specifici capitoli di bilancio dell'Ente capofila.
2. Compete all'Ente capofila prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, previa formale approvazione da parte dei Direttori, nonché rendicontare ai soggetti aderenti con cadenza semestrale le spese sostenute.
3. L'Ente capo fila provvederà all'acquisizione di quanto necessario alla gestione della C.U.C. e le relative spese saranno anticipate dall'Ente capofila, suddivise in parti uguali fra gli Enti aderenti alla C.U.C. e rimborsate pro quota allo stesso Ente capofila.
4. In alternativa a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, qualora le parti si accordassero in tal senso, il Consorzio Capofila potrà comunicare le attività di interesse generale necessarie al funzionamento della C.U.C. da realizzare, e la stima delle conseguenti spese. Qualora tali operazioni siano approvate dai Direttori dei Consorzi aderenti, il Consorzio Capofila si occuperà della loro realizzazione e pagamento, cui seguirà apposito rendiconto e ripartizione della spesa sostenuta, con richiesta di rimborso agli altri enti per la loro quota parte.

#### **Art. 7 - Definizione delle controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, è risolta prioritariamente in via bonaria. Qualora gli Enti aderenti non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competenza del Foro di Rovigo. È escluso l'arbitrato.

#### **Art. 8 – Durata, recesso, nuove adesioni e convenzioni occasionali con soggetti terzi**

1. La presente convenzione ha durata di anni dieci a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dei rappresentanti legali degli Enti aderenti. Potrà essere rinnovata previo apposito atto deliberativo degli Enti aderenti, senza la necessità della sottoscrizione di un nuovo atto.



2. Gli Enti aderenti non possono recedere dalla convenzione prima di un anno dalla data di sottoscrizione. È possibile per ciascun Ente aderente recedere dalla presente convenzione, con adozione di specifica deliberazione comunicata agli Enti aderenti.
3. L'atto dovrà essere adottato e formalmente comunicato entro il 31 ottobre e produrrà i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo, e in ogni caso non prima che siano saldate le pendenze finanziarie a proprio carico e siano concluse tutte le procedure di gara eventualmente in corso.
4. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
5. La C.U.C. AdiDelta non è aperta all'adesione di altri soggetti.
6. Stante quanto previsto dall'art.3, comma 1, qualora sia accordata a stazioni appaltanti non aderenti alla C.U.C. la messa a disposizione della propria struttura per l'esecuzione da parte di queste di specifiche e puntuali procedure di gara, sarà richiesto, da parte dell'Ente aderente alla C.U.C., che si è reso disponibile ad occuparsi della procedura, il rimborso delle relative spese secondo il seguente prospetto ed in funzione dell'importo posto a base di gara, spese di pubblicazione, imposte e tasse escluse:

valore dello scaglione	Percentuale
fino a € 500.000,00	1,20‰
da € 500.000,01 a € 1.000.000,00	1,00‰
da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00	0,75‰
da € 5.000.000,01 in poi	0,50‰

Sarà comunque applicato l'importo minimo di Euro 1.000,00 e l'importo massimo di Euro 15.000,00.

Le predette percentuali si applicano nel caso in cui la C.U.C. si occupi della predisposizione dell'intera documentazione di gara. Nel caso in cui la documentazione fosse in tutto o in parte fornita dal soggetto terzo richiedente, saranno valutate e definite caso per caso eventuali riduzioni

Nel caso fosse richiesta la realizzazione della progettazione e/o dell'esecuzione di progetti, il rimborso spese sarà determinato di volta in volta avuto riguardo alla complessità dell'incarico e delle disposizioni vigenti in materia.

7. Il RUP indicato dall'Ente convenzionato sarà accreditato dal RASA della C.U.C. per l'effettuazione delle incombenze in ANAC e, sul portale di e-procurement, sarà assistito dal Consorzio proponente. Per tale attività è previsto il rimborso spese fisso di Euro 1.000,00 alla C.U.C per ciascuna gara. Qualora sia concordato, in base all'effettiva disponibilità, che la C.U.C. predisponga la documentazione di gara, è prevista la corresponsione dell'ulteriore rimborso delle spese, calcolato secondo quanto previsto dal comma 6 del precedente art. 3, spese di pubblicazione, imposte e tasse escluse, e corrisposto al Consorzio proponente. In caso di contenzioso insorto sulla procedura di gara si applica quanto previsto dall'art.4. In caso di controversia tra la C.U.C. ed un Ente in convenzione occasionale si applica quanto previsto dall'art. 7.

#### **Art. 9 - Disposizioni finali – rinvio – adeguamento dinamico – registrazione – trattamento dei dati personali**

1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a successive e specifiche intese da concordarsi congiuntamente dai Direttori dei Consorzi aderenti.
2. Le clausole della presente convenzione recanti riferimenti alle disposizioni di legge si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute. Qualora le disposizioni sopravvenienti determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie, si provvederà in ogni caso all'applicazione delle fonti normative superiori in contrasto con quelle della convenzione e si avvierà contestualmente l'aggiornamento del testo.
3. La presente convenzione è esente dalle imposte di bollo e registro ai sensi, rispettivamente:
  - ✓ dell'articolo 16 della tabella allegato "B" al D.P.R. 642/1972;
  - ✓ dell'articolo 1 della tabella allegata al D.P.R. 131/1986.
4. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti convenzionati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuati dalla C.U.C., si rinvia all'informativa circa le modalità di trattamento dei dati personali consultabili sul portale consorziale: <http://www.adigepo.it>.

Le parti sottoscrivono digitalmente in segno di piena accettazione la presente convenzione, quale documento informatico in formato PDF/A ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del codice dell'Amministrazione digitale (CAD):

– dalla parte Consorzio di Bonifica Adige Fleganeo nella persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, Sig. Zanato Michele con firma digitale rilasciata da Aruba e verificata in data odierna all'indirizzo internet <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>,

– dalla parte Consorzio di Bonifica Adige Po nella persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, Sig. Branco Roberto con firma digitale rilasciata da Infocert e verificata in data odierna all'indirizzo internet <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>.

– dalla parte Consorzio di Bonifica Delta del Po nella persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, Sig. Tugnolo Adriano con firma digitale rilasciata da Infocert e verificata in data odierna all'indirizzo internet <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>.

**Delibera n. 9/2023**